

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII-*quinquies*
n. 15

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di BERLINO, Germania

(7 - 11 luglio 2018)

Risoluzione sulla lotta alla propaganda a favore dell'odio e
della guerra nella regione dell'OSCE

Trasmessa alla Presidenza il 24 settembre 2018

RISOLUZIONE SULLA**LOTTA ALLA PROPAGANDA A FAVORE DELL'ODIO E DELLA GUERRA NELLA REGIONE DELL'OSCE**

1. Riaffermando gli impegni assunti dagli Stati partecipanti nell'Atto finale di Helsinki del 1975 di promuovere un clima di fiducia e rispetto tra i popoli in armonia con il loro dovere di astenersi dalla propaganda a favore di guerre di aggressione o di ogni forma di minaccia o uso della forza, incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione dei principi che regolano le relazioni tra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante,
2. Riconoscendo che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto sono alla base del concetto globale di sicurezza dell' OSCE, e riaffermando la propria determinazione ad attuare gli impegni esistenti dell'OSCE in materia di tolleranza e non discriminazione, e libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, e ricordando a tale proposito altri obblighi internazionali in materia,
3. Ricordando che l'articolo 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) afferma che ogni forma di propaganda a favore della guerra è proibita dalla legge e che ogni attività di promozione dell'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca un incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza, è proibita dalla legge,
4. Riaffermando che la libertà di espressione sia *online* che *offline*, è un diritto umano fondamentale e un elemento costitutivo di una società democratica, e che i mezzi di informazione indipendenti e pluralisti sono essenziali per una società libera e aperta e di particolare importanza per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e sottolineando che un ambiente mediatico che funzioni bene, aperto, diversificato e dinamico può neutralizzare efficacemente gli effetti nefasti della propaganda a favore dell'odio e della guerra,
5. Ricordando che ognuno ha diritto alle proprie opinioni senza dover subire ingerenze e ognuno ha diritto alla libertà di espressione sia online che offline, e sottolineando che l'esercizio di questi diritti comporta obblighi e responsabilità particolari, e che possono quindi essere soggetti a determinate limitazioni, pur ricordando che ogni limitazione all'esercizio di tali diritti sarà stabilita dalla legge e in conformità alle norme internazionali,
6. Esprimendo profonda preoccupazione per il persistere di conflitti in alcune zone della regione dell'OSCE, e riconoscendo che i conflitti nella regione dell'OSCE in genere sono alimentati da campagne nazionali e internazionali di propaganda a favore dell'odio e della guerra,
7. Sottolineando che gli Stati partecipanti dell'OSCE hanno un ruolo importante da svolgere nella prevenzione e nella lotta alla propaganda a favore dell'odio e della guerra, pur rispettando gli obblighi derivanti dal diritto internazionale,
8. Seriamente preoccupata dai tentativi di alcuni Stati partecipanti di partecipare a campagne di propaganda a favore dell'odio e della guerra direttamente attraverso i mezzi di informazione di stato o per procura,

9. Riconoscendo che la propaganda a favore dell'odio e della guerra spesso comporta che si attuino iniziative per giustificare le azioni che contravvengono ai principi dell'Atto finale di Helsinki,
10. Riconoscendo che i mezzi di informazione liberi pluralisti e indipendenti nonché il giornalismo libero e indipendente sono essenziali per contrastare la propaganda a favore dell'odio e della guerra,
11. Cosciente dei danni provocati all'integrità del giornalismo indipendente e alla funzione di servizio pubblico dei mezzi di informazione dalla propaganda a favore dell'odio e della guerra e consapevole inoltre degli effetti pericolosi che la propaganda a favore dell'odio e della guerra può avere su una società libera e aperta,
12. Riconoscendo il contributo essenziale che i mezzi di informazione possono dare alla lotta all'intolleranza e alla discriminazione, promuovendo rispetto e comprensione reciproci, nonché contrastando – o aggravando – impressioni erronee o pregiudizi,
13. Riconoscendo che l'alfabetizzazione mediatica e i mezzi di comunicazione liberi sono essenziali per combattere la propaganda a favore dell'odio o della guerra,
14. Encomiando a tale proposito il lavoro svolto dal Rappresentante dell'OSCE per la libertà dei mezzi di informazione, in particolare la presentazione del documento interno “*Propaganda and Freedom of the Media*” (Propaganda e libertà dei mezzi d'informazione), e le sue iniziative miranti a promuovere la cooperazione regionale e il rafforzamento della fiducia tra i mezzi di informazione e i loro operatori,
- L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE:
15. Condanna la propaganda a favore delle guerre di aggressione e le attività di promozione dell'odio nazionale, razziale o religioso in quanto incompatibile con gli scopi e i principi dell'Atto finale di Helsinki e agli altri impegni dell'OSCE in materia di tolleranza e non discriminazione;
16. Chiede agli Stati partecipanti dell'OSCE di astenersi dal finanziare la propaganda a favore dell'odio e della guerra e dal farvi ricorso, soprattutto nel caso in cui possa portare a intolleranza e discriminazione o incitare alla guerra, alla violenza o all'ostilità;
17. Invita i governi degli Stati partecipanti dell'OSCE, in stretta cooperazione con la società civile, a definire un'ampia gamma di misure politiche per combattere la propaganda a favore dell'odio e della guerra, in particolare sensibilizzando le persone in merito alla disinformazione e proponendo una comunicazione efficace, compatibile con i principi e gli impegni concordati dall' OSCE;
18. Raccomanda vivamente agli Stati partecipanti di adottare misure conformi al diritto internazionale che proibiscano per legge ogni forma di propaganda a favore dell'odio e della guerra, e di pronunciarsi contro ogni forma di propaganda a favore dell'odio e della guerra;

19. Chiede agli Stati partecipanti dell' OSCE di sostenere le attività indipendenti, sostenibili e accessibili dei mezzi di informazione del servizio pubblico con solide norme professionali e indipendenza editoriale;

20. Raccomanda agli Stati partecipanti dell'OSCE di promuovere programmi di alfabetizzazione mediatica, in particolare per i bambini e i giovani;

21. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE ad avvalersi della competenza e della consulenza professionale che l' Ufficio del Rappresentante dell'OSCE per la libertà dei mezzi di informazione può offrire in materia di lotta alla propaganda a favore dell'odio e della guerra, di autoregolamentazione dei mezzi di informazione e norme etiche del giornalismo, che favoriscono la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione e lo sviluppo senza impedimenti delle nuove tecnologie mediatiche.